

Corso di Diritto Commerciale

Anno accademico 2014-2015

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS

Powered by



Control editing dott. Mario Passaretta

Il diritto d'impresa

- Le norme utilizzate sono reperibili, gratuitamente, sul sito:
www.normattiva.it

La Tutela della Proprietà Intellettuale

- **di Massimo Rubino De Ritis**


Le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali



Creazioni intellettuali


Opere dell'ingegno
Idee creative nel campo culturale

↓
Diritto d'autore



Invenzioni industriali
Idee creative nel campo della tecnica

↓
Brevetto



Principi comuni

Diritto di privativa: diritto allo sfruttamento economico dell'opera o dell'invenzione

Limiti: non tutte le creazioni intellettuali possono essere oggetto di esclusiva. Art. 45, n. 4, c.p.i.:

Non possono costituire oggetto di brevetto:


- a) **i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale** e i **metodi di diagnosi** applicati al corpo umano o animale;
- b) le **varietà vegetali e le razze animali** ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica

Durata: Opere dell'ingegno (durata max **70 anni**)-Invenzioni industriali(**20**)-modelli e utilità(**10**)-disegni e modelli(**5**)

Diritto d'autore


- Disciplinato dalle norme del Codice civile : artt. 2575-2583
- L. 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d'autore

ART. 2575, OGGETTO DEL DIRITTO: Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.



(segue) Diritto d'autore

ART. 2576, ACQUISTO DEL DIRITTO: Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.



(segue) Diritto d'autore

Opera collettiva: essa è costituita da contributi autonomi e separabili, organizzati in forma unitaria da un direttore o da un coordinatore: IL GIORNALE, a ciascun autore è riconosciuto il diritto sul proprio articolo

Opera in collaborazione: essa da è composta da contributi omogenei non distinguibili e non divisibili: regime di Comunione


Opera composta: essa è composta da contributi eterogenei e distinti, ma che danno vita ad un'opera funzionalmente unitaria ed indivisibile : le canzoni – caso a parte i FILM (art. 44 ss. CPI)

Il trasferimento del diritto

Il diritto di utilizzazione economica è liberamente trasferibile, sia per atti *inter vivos* che per atti *mortis causa*.



Contratto di edizione



Contratto di rappresentazione

Tutela Diritto d'Autore

Il titolare del diritto di utilizzazione economica ed il titolare del diritto morale può adire l'autorità giudiziaria per chiedere:



Le invenzioni industriali

- Disciplinato dalle norme del Codice civile : artt. 2584-2591
- d. lgs 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale

Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica



BREVETTO



Utilizzazione economica

Le invenzioni industriali

Possono formare oggetto di brevetto

Invenzioni di prodotto

Invenzioni di procedimento

Invenzioni derivate



NON possono formare oggetto di brevetto ciò che già esiste in natura e l'uomo si limita a percepire, inoltre, quanto disposto all'art. 45 c.p.i.

Le invenzioni industriali

Novità

- I trovati, per essere oggetto del brevetto, devono rispondere ad i seguenti requisiti:

Art. 46. Novità 1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano e o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

(segue) Le invenzioni industriali

Attività inventiva

Art. 48. Attività inventiva: Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.



(segue) Le invenzioni industriali

Industrialità

Art. 49. Industrialità: Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.



Il diritto al brevetto

Principio generale

Art. 2590 c.c. Invenzione del prestatore di lavoro. [I]. Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

[II]. I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali.

Art. 64 c.p.i. Invenzioni dei dipendenti: 1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. (invenzione di servizio)

(segue) Il diritto al brevetto

[...] 2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto (Invenzione aziendale)

(segue) Il diritto al brevetto

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto (invenzioni occasionali).

Art. 65. c.p.i. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

L'invenzione brevettata: vantaggi

Diritto di esclusiva
Licenza di brevetto



Tutela civile e penale



Azione di contraffazione



Inibitoria

L'invenzione non brevettata: il diritto al preuso

Art. 68, comma 3, c.p.i.: Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.



Modelli industriali

I modelli industriali sono regolati dal Codice civile: 2592-2594; Codice della proprietà industriale

Modelli di utilità

Sono nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità a macchine, strumenti, utensili o oggetti d'uso

↓
Brevetto


Disegni e modelli

Nuove idee destinate a migliorare l'aspetto dei prodotti industriali

↓
Registrazione presso l'Ufficio brevetti e marchi

Modelli industriali

Modello di utilità



Design (disegni e modelli)

